



**COMUNE DI MONTELABBATE**  
Provincia di Pesaro e Urbino

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 28/06/2021

**DELIBERAZIONE N. 49 DEL 28/06/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.**

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari di questo comune, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	FERRI CINZIA	Si	
CONSIGLIERE	PENSERINI RAMONA	Si	
CONSIGLIERE	DAMIANI EMANUELE	Si	
CONSIGLIERE	FARONI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	LODI ANDREA	Si	
CONSIGLIERE	ANTOGNOLI MARIA	Si	
CONSIGLIERE	PATRIGNANI VITTORIA	Si	
CONSIGLIERE	MERCANTINI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	GOLINI MAURIZIO	Si	
CONSIGLIERE	MONTAGNA ANITA	Si	
CONSIGLIERE	COLAIANNI MARCO	Si	
CONSIGLIERE	DE MARCHI GIOVANNA	Si	
CONSIGLIERE	SABATTINI CHRISTIAN	Si	

Totale Presenti: **13**

Totale Assenti: **0**

Assume la Presidenza il Sig. CINZIA FERRI nella sua qualità di Presidente del Consiglio .  
Partecipa la Dott.ssa MARIA AURELIA BALDELLI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: Patrignani Vittoria, De Marchi Giovanna, Colaianni Marco

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Pierluigi Ferraro.

Punto all'Ordine del Giorno n° 6

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - SETTORE CONTABILITA' E FINANZE**

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare il comma 639 che ha istituito la Tassa sui Rifiuti, componente, unitamente alla TASI e all'IMU, dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 29 Settembre 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato diverse modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare è intervenuto su:

- l'art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198 del TUA che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- l'art. 238, comma 10 del TUA che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.

RITENUTO quindi necessario apportare delle modifiche al vigente regolamento comunale al fine di adeguarlo al quadro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 116/2020;

PRECISATO che le riduzioni connesse al protrarsi anche per l'anno in corso dell'epidemia sanitaria (che ha indotto, sia a livello nazionale che regionale, ad assumere numerose disposizioni volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività), saranno disciplinate nell'apposita deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021 che assumerà pertanto anch'essa valore regolamentare, introducendo un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia su numerose utenze presenti sul territorio comunale;

RICORDATO che con la deliberazione consiliare n. 9 del 12.01.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- il [D.L. 22 marzo 2021, n. 41 \(cosiddetto “Decreto Sostegni”\)](#), recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”*, convertito in legge 21 maggio 2021, n. 69, ha tra l'altro previsto, limitatamente all'esercizio 2021, lo spostamento del termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 07/05/2014, con la quale è stata designata, la dipendente Daniela Falconi quale Funzionario Responsabile della IUC (IMU, TASI, TARI);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del Settore Contabilità e Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere dell'Organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### P R O P O N E

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di APPROVARE il Regolamento per la disciplina tassa sui rifiuti TARI, secondo lo schema riportato nell'allegato A) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di PRENDERE ATTO che l'allegato Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI entra in vigore con effetto dal 01.01.2021;

- 4) di PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di ASSICURARE al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale e nella sezione "Disposizioni generali" – "Atti generali" – "Atti amministrativi generali" della pagina Amministrazione Trasparente dell'Ente;
- 6) di TRASMETTERE la presente deliberazione all'ATA Rifiuti e ad ASPES spa per gli adempimenti di competenza;
- 7) di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** della sopra riportata proposta, che si intende qui integralmente riportata anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente;

**Udita** le relazioni sulla proposta in oggetto effettuate dall'Assessore esterno Ferraro e dall'assessore Faroni che evidenziano in particolare la possibilità prevista dall' art.10 del Regolamento comunale, per le utenze non domestiche , di uscire dal circuito classico comunale , rivolgendosi direttamente ad un gestore , con una esenzione della sola parte variabile che puo' arrivare fino al 100%;

**Udito** l'intervento del Consigliere Golini che evidenzia preoccupazioni e sottolinea la necessità di un intervento in Ata perchè sia posta molta attenzione su chi dovrà prelevare e gestire questi rifiuti e l'intervento conclusivo del Sindaco che garantisce che in Ata sarà sollevato il discorso.

La relazione e gli interventi sono registrati su supporto elettronico per essere successivamente trascritti e conservati, in versione integrale, presso la Segreteria Comunale.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;  
Astenuiti: 4 (Montagna Anita, Golini Maurizio, Mercantini Marco, Colaianni Marco);  
Voti favorevoli: 9;  
Voti contrari: 0;

Per l'Immediata Eseguità si procede con successiva e separata votazione.

Con votazione espressa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Consiglieri presenti: 13;  
Astenuiti: 0;  
Voti favorevoli: 13;  
Voti contrari: 0;

**DELIBERA**

- **DI APPROVARE** integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Stante l'urgenza rappresentata degli adempimenti consequenziali, con separata votazione **unanime e favorevole**,

**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto**

<b>IL PRESIDENTE CINZIA FERRI</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA AURELIA BALDELLI</b>
---------------------------------------	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montelabbate ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*